



COMUNE DI MISILMERI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 110 del 12 novembre 2021

Con immediata esecuzione

Oggetto: PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 11 MAGGIO 2021 RECANTE “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE. PIANO OCCUPAZIONALE 2021. DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

| COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | | Presenti | Assenti |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rosario Rizzolo | Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pietro Carnesi | Vice Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Domenico Cammarata | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Agostino Cocchiara | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giovanni Lo Franco | Assessore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maria Concetta Fascella | Assessore | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TOTALE | | 4 | 2 |

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO con il supporto tecnico del RESPONSABILE DELL'AREA 1 "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Attestando entrambi di non versare in ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione al presente atto, né in cause di incompatibilità e obbligo di astensione

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 il quale dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482;

- l'art. 91, comma 1, d.lgs. 267/2000 a mente del quale "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- gli artt. 88 e 89 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli enti locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

- il comma 2, dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 a mente del quale il piano triennale del fabbisogno del personale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

- l comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 a mente del quale, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima.

- l'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 introdotto dal D.lgs. 75/2017, rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione del fabbisogno del personale" che prevede l'innovazione del sistema di pianificazione dei fabbisogni del personale per i quali saranno emanati decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che indicheranno le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

- Il comma 5 del citato art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 che introduce l'obbligo di comunicazione dei contenuti dei piani entro 30 giorni dalla loro adozione al sistema informativo di cui all'art. 60 del D.lgs. 165/2001 (SICO), pena la sanzione del divieto di procedere alle assunzioni.

- l'art. 4 della l.r. 27/2016, come modificato ed integrato dall'art. 26 della l.r. 8/2018, in materia di stabilizzazione del personale appartenente al bacino A.S.U.

-

- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da par-

te delle amministrazioni pubbliche adottato in attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 e pubblicato in GURI – Serie Generale n. 173 - del 27 luglio 2018 che sostanzialmente recepisce le innovazioni apportate al D.lgs. 165/2001 dal D.lgs. 75/2017 finalizzate a mutare la logica e la metodologia che devono ispirare l'attività di organizzazione e definizione del proprio fabbisogno di personale.

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comune n. 58 del 11.05.2021 con cui è stato approvato il programma triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale, su cui l'Organo di Revisione Contabile aveva con verbale n. 26/2021 del 6/5/2021 espresso parere favorevole;

PRESO ATTO che con ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato presso la cancellaria della Corte Costituzionale il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 36 della L.R. 9/2021 concernente 'Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU)' contenente la previsione che ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1, della legge regionale n. 5 del 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020. Nel ricorso del governo si denuncia la previsione di una procedura di stabilizzazione che si discosta dalle previsioni del legislatore statale, prescindendo dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, c. 292, della legge n. 178 del 2020 e rivolgendosi a destinatari diversi da quelli presi in considerazione dalla normativa statale trattandosi di lavoratori impiegati sulla base di protocolli o convenzioni e non in virtù di un contratto di lavoro. Sotto tale profilo la norma viola sia la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile che quella in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici stante l'assenza di una adeguata copertura finanziaria della spesa;

PRESO ALTRESI' ATTO che in pendenza di ricorso per motivi costituzionali, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma, la stabilizzazione del personale ASU di cui alla propria deliberazione n. 58 del 11 maggio 2021, graverebbe integralmente, per gli anni 2022 e 2023, sulla finanza comunale ponendo urgenti quanto indifferibili problemi di sostenibilità finanziaria della procedura medesima;

RITENUTO necessario per quanto sopra esplicitato modificare parzialmente la propria deliberazione n. 58/2021, escludendo rispettivamente:

- dalle assunzioni programmate nell'anno 2022 la stabilizzazione di n. 4 lavoratori ASU in cat. 'A';

- dalle assunzioni programmate nell'anno 2023 la stabilizzazione di n. 4 lavoratori ASU in cat. 'A';

RITENUTO, altresì, di modificare il piano assunzionale, secondo quanto segue:

- 1) per l'anno 2021 integrare la stabilizzazione in cat. A part time di ulteriori 4 lavoratori ASU oltre ai 4 già previsti, e contestualmente eliminare i rispettivi 4 posti previsti in cat. B;
- 2) dal piano annuale assunzionale 2022 eliminare il posto di istruttore direttivo tecnico;

DATO ATTO che a legislazione nazionale vigente la stabilizzazione del personale ASU è coperta parzialmente, per cinque annualità, dal contributo regionale di cui all'art. 11 comma 5, della L.R. 95/2017 n. 8, e che in concreto la stabilizzazione resta subordinata all'acquisizione del contributo di che trattasi;

EVIDENZIATO che, nell'ambito della normativa che disciplina il sistema di regolazione delle assunzioni a tempo indeterminato, è intervenuto l'articolo 33, comma 2, del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019 e ss.mm. e ii.), il quale collega la capacità assunzionale dei Comuni non più a percentuali del costo del personale cessato negli anni precedenti ma ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni e che la parziale modifica della propria deliberazione n. 58/2021, non incide sul rispetto dei parametri previsti;

VISTO il prospetto relativo alle assunzioni relativo al triennio 2021/2023 e all'elenco annuale 2021 (**allegato 1**);

DATO ATTO che le previsioni del presente provvedimento dovranno trovare copertura negli stanziamenti complessivi della spesa di personale del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023.

CONSIDERATA la facoltà di revisionare periodicamente, e comunque quando se ne ravvisi la necessità, la dotazione organica e il programma del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento in funzione di limitazioni o vincoli assunzionali derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali e in relazione alle effettive disponibilità economiche.

PRECISATO che la presente programmazione è strettamente connessa alle esigenze di fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione ed è strumentale ad assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

RITENUTO, altresì, di prevedere la possibilità di ricorrere, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa normativamente fissati, allo strumento della convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 e a forme flessibili di impiego.

VISTO l'art. 16 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" e ritenuto che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione.

VISTI:

- il D.Lsg. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n. 296/2006;
- l'art.19, comma 8, della L. n.448/2001;
- il D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019,
- la Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)

- la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- l'O.A.EE.LL.;
- il Ccnl Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt.49 e 147- bis del D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area 1 in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

RITENUTO di trasmettere il presente atto all'organo di Revisione Economica-Finanziaria al fine dell'acquisizione del relativo parere di competenza, comprensivo dell'asseverazione sul rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **MODIFICARE** parzialmente la propria deliberazione n. 58/2021 e conseguentemente:
 - a) escludendo la stabilizzazione dei lavoratori ASU ivi prevista per gli anni 2022 e 2023 (n. 4 lavoratori ASU in cat. 'A' per l'anno 2022 e n. 4 lavoratori ASU in cat. 'A' per l'anno 2023)
 - b) per l'anno 2021 integrare la stabilizzazione in cat. A part time di ulteriori 4 lavoratori ASU oltre ai 4 già previsti, e contestualmente eliminare i rispettivi 4 posti previsti in cat. B;
 - c) dal piano annuale assunzionale 2022 eliminare il posto di istruttore direttivo tecnico;
2. **APPROVARE** il Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023 e il relativo Piano occupazionale anno 2021, allegati alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (**allegato 1**).
3. **APPROVARE** la dotazione organica del personale come da **allegato 2** quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, il cui costo teorico comprensivo delle spese conseguenti alle assunzioni già programmate, rispetta il limite di cui all'art.1, comma 557-quater, L. n. 296/2006.
4. **APPROVARE** i prospetti dimostrativi sul rispetto del tetto di spesa secondo quanto previsto dal DPCM 17.03.2020, pubblicato sulla GURI n. 108 del 27.04.2020 (**allegati 3, 4 e 5**);
5. **DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno del personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e troverà copertura finanziaria negli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
6. **DARE ATTO** che le modalità di copertura dei posti inseriti nella presente programmazione sono indicate nel richiamato allegato "1";
7. **DI PRECISARE** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà assunzionali e di spesa e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
8. **DI PRECISARE CHE** per quanto non espressamente modificato dalla presente deliberazione resta in vigore quanto deliberato con proprio atto di Giunta n. 58/2021;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione:
 - entro 30 giorni dall'efficacia al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema

SICO;

- alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;
- al Segretario Generale;
- ai Responsabili di P.O.;

10. **DI INCARICARE** i competenti Responsabili di Area ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti.

11. **DI DEMANDARE** all'Ufficio segreteria la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti deliberativi, nonché nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente dando atto che non vi sono dati sensibili (D.Lgs. n. 33/2013, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono conformare le pubbliche amministrazioni e normativa in materia di privacy GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii.);

12. **DI RICHIEDERE** alla Regione Siciliana il contributo regionale previsto dall'art. 11, comma 5, della L.r. 09.05.2017 n. 8 inerente la stabilizzazione delle unità di soggetti Asu inseriti nella presente programmazione 2021/2023, dando atto che la stabilizzazione resta subordinata alla erogazione del contributo di cui al presente punto;

13. **DI DICHIARARE** ad unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di assicurare una tempestiva approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui il presente provvedimento costituisce atto prodromico.

Misilmeri, 26 ottobre 2021

Il Sindaco
F.to: dott. R. Rizzolo

| |
|---------------|
| PARERI |
|---------------|

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 11 MAGGIO 2021 RECANTE “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE. PIANO OCCUPAZIONALE 2021. DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”.

Per quanto riguarda **la regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : **Favorevole**

Misilmeri li 26.10.2021

Il Responsabile dell'Area 1

F.TO:DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per quanto concerne **la regolarità Contabile**, ai sensi dell'articolo 53, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: **Favorevole**

Misilmeri, 26.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2

F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Parziale modifica alla propria deliberazione n. 58 del 11 maggio 2021 recante “Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni del personale. PIANO OCCUPAZIONALE 2021. DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Parziale modifica alla propria deliberazione n. 58 del 11 maggio 2021 recante “Approvazione del programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni del personale. PIANO OCCUPAZIONALE 2021. DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to:dott. Rosario Rizzolo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 12.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 15.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 15.11.2021 al 30.11.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 01.12.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **15.11.2021**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE